Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 325

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 12 dicembre 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1975

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della «Gazzetta Ufficiale» viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 325 DEL 12 DICEMBRE 1974:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 90:
Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità: Estrazione delle obbligazioni: 5,50 % serie speciale « Società Edison »; 6 % serie speciale « Società Edison »; 6 % serie speciale « Società Montecatini »; 6 % serie ordinaria trentennali; 6 % serie ordinaria ventennali, effettuate il 2 dicembre 1974.

(9744)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1974.

Sostituzione del presidente del comitato consultivo previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, concernente il regolamento di esecuzione della legge 1° agosto 1959, n. 703;

Visto il proprio decreto 25 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1974, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 347, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 14 agosto 1974, concernente la ricostituzione del comitato consultivo per l'esame delle domande presentate ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970;

Visto il proprio decreto 9 agosto 1974 in corso di registrazione, con il quale è delegata al Sottosegretario di Stato on. dott. Stefano Servadei la presidenza del comitato predetto in sostituzione del Sottosegretario di Stato sen. dott. Giulio Orlando;

Decreta:

Il Sottosegretario di Stato on. dott. Stefano Servadei è nominato presidente del comitato in premessa specificato in sostituzione del Sottosegretario di Stato senatore dott. Giulio Orlando.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1974
Registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 131

(9395)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1974.

Modificazione alla misura dell'aiuto per i semi di cotone per la campagna di commercializzazione 1974-75.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 2496/74 del Consiglio, in data 2 ottobre 1974, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 268 del 3 ottobre 1974, che modifica i prezzi e gli aiuti forfettari applicabili nel settore agricolo per la campagna 1974-75;

Visto il precedente decreto ministeriale del 9 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 270 del 16 ottobre 1974, concernente la erogazione di un aiuto comunitario per i semi di cotone coltivati nella campagna 1974-75;

Considerata la necessità di adeguare l'importo dell'aiuto per ettaro di superficie coltivata a semi di cotone, stabilito con il citato decreto ministeriale, a quello definitivamente fissato con l'anzidetto regolamento comunitario per la campagna di commercializzazione 1974-75;

Decreta:

A parziale modifica dell'art. 3 del decreto ministeriale 9 luglio 1974, citato nelle premesse, la misura dell'aiuto per ettaro di superficie coltivata a semi di cotone è fissata, per la campagna di commercializzazione 1974-75, in 87,78 unità di conto; tale aiuto verrà corrisposto, secondo le modalità indicate nello stesso decreto, in lire italiane al tasso di cambio previsto dalla Comunità economica europea.

Roma, addì 25 ottobre 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(9342)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1974.

Modificazione alla misura dell'aiuto per il lino e la canapa per la campagna di commercializzazione 1974-75.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 2496/74 del Consiglio, in data 2 ottobre 1974, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 268 del 3 ottobre 1974, che modifica i prezzi e gli aiuti forfettari applicabili nel settore agricolo per la campagna 1974-75;

Visto il precedente decreto ministeriale del 9 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 245 del 20 settembre 1974, concernente la erogazione di un aiuto comunitario per il lino e la canapa coltivati nella campagna 1974-75;

Considerata la necessità di adeguare l'importo dell'aiuto per ettaro di superficie coltivata a lino e/o canapa, stabilito con il citato decreto ministeriale, a quello definitivamente fissato con l'anzidetto regolamento comunitario per la campagna di commercializzazione 1974-75;

Decreta:

A parziale modifica dell'art. 6 del decreto ministeriale 9 giugno 1974, citato nelle premesse, la misura dell'aiuto per ettaro di superficie coltivata a lino e/o canapa è fissata, per la campagna di commercializzazione 1974-75 in 168 unità di conto per il lino e in 141,75 unità di conto per la canapa; tale aiuto verrà corrisposto, secondo le modalità indicate nello stesso decreto, in lire italiane al tasso di cambio previsto dalla Comunità economica europea.

Roma, addì 25 ottobre 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(9343)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1974.

Modificazione alla misura dell'aiuto per telaino di seme bachi per la campagna di allevamento 1974-75.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 2496/74 del Consiglio, in data 2 ottobre 1974, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 268 del 3 ottobre 1974, che modifica i prezzi e gli aiuti forfettari applicabili nel settore agricolo per la campagna 1974/75;

Visto il precedente decreto ministeriale del 20 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 212 del 13 agosto 1974, concernente la erogazione di un aiuto comunitario per i bachi da seta allevati nella campagna 1974-75;

Considerata la necessità di adeguare l'importo dello aiuto per telaino di seme bachi da 20.000 uova utili, stabilito con il citato decreto ministeriale, a quello definitivamente fissato con l'anzidetto regolamento comunitario per la campagna di allevamento 1974-75;

Decreta:

A parziale modifica del secondo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 20 giugno 1974, citato nelle premesse, la misura dell'aiuto per telaino di seme bachi da 20.000 uova utili è fissato, per la campagna di allevamento 1974-75, in 33,18 unità di conto; tale aiuto sarà corrisposto, secondo le modalità indicate nello stesso decreto, in lire italiane al tasso di cambio previsto dalla Comunità economica europea.

Roma, addì 25 ottobre 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(9331)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1974.

Nomina di un membro della commissione di studio per il fenomeno dell'assenteismo del personale postale.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale Poste-Tesoro 26 settembre 1974, con il quale è stata costituita una commissione per lo studio sulle cause socio-economiche, organizzative e strutturali capaci di influire sulla assiduità del personale ai posti di lavoro, nonché sulla entità degli effetti da esse cagionati nell'ambito delle aziende postelegrafoniche;

Considerata la necessità di chiamare a far parte della predetta commissione un esperto in medicina legale;

Decreta:

Il dott. Giovanni Andreucci, direttore centrale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, è nominato membro della commissione citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1974

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9292)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ulcoval » della ditta Valeas, in Milano (Decreto di revoca n. 4464/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 21 settembre 1948, con il quale venne registrata al n. 1498 la specialità medicinale denominata: « Ulcoval », nella confezione da 5 fiale × 1,2 cc, a nome della ditta Valeas, con sede in Milano, via G. Uberti, 6, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Considerato che la ditta interessata, nel termine prescritto, non ha presentato alcuna documentazione atta a dimostrare l'efficacia terapeutica del prodotto in questione;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ulcoval », nella confezione da 5 fiale × 1,2 cc, registrata al n. 1498 in data 21 settembre 1948 a nome della ditta Valeas, con sede in Milano, via Vallisneri, 10 (già via G. Uberti, 6).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(9402)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cardiotetramina » gocce e della relativa categoria fiale da 2 cc della ditta Laboratori Best, in Genova (Decreto di revoca numero 4461/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 20 giugno 1959 con il quale vennero registrate ai nn. 9227 e 9227/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Cardiotetramina » gocce e la relativa categoria fiale da 2 cc a nome della ditta Laboratori Best, con sede in Genova, via L. A. Vassallo, 7, prodotte nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cardiotetramina » gocce e della relativa categoria fiale da 2 cc, registrate rispettivamente ai nn. 9227 e 9227/A in data 20 giugno 1959 a nome della ditta Laboratori Best di Genova.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Genova è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(9399)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Eugenina Mione » della ditta Stabilimento chimico farmaceutico Marco Antonetto, in Torino (Decreto di revoca n. 4463/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 15 aprile 1957 con il quale venne registrata al n. 12403 la specialità medicinale denominata Eugenina Mione, nella confezione da g 100 di sciroppo, a nome della ditta Stabilimento chimico farmaceutico Marco Antonetto, con sede in Torino, via Volta, 9, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa.

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27 n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 ottobre 1973;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Eugenina Mione, nella confezione da g 100 di sciroppo, registrata al n. 12403 in data 15 aprile 1957 a nome della ditta Stabilimento chimico farmaceutico Marco Antonetto di Torino.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Torino è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(9401)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Emosan » e della sua categoria « Emosan Idrargirato » della ditta Farmacon S.r.l., in Novara, cedute alla ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco S.r.l., in Genova (Decreto di revoca numero 4462/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 9 gennaio 1957 con i quali vennero registrate ai nn. 11943 e 11943/A rispettivamente la specialità medicinale denominata Emosan sciroppo e la sua categoria Emosan Idrargirato a nome della ditta Farmacon S.r.l. con sede in Novara, via Gautieri, 9, prodotto nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 29 novembre 1969, registrata a Novara il 2 dicembre 1969 al n. 14258 con la quale la specialità medicinale e la categoria suddetta vennero acquistate dalla ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco S.r.l. con sede in Genova, via P. Berghini, 28/b.1;

Accertato che la ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco S.r.l. non ha ottenuto la registrazione a proprio nome di tali prodotti, non avendo ottemperato a produrre la documentazione di rito;

Considerato che la ditta interessata non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa sulla concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Emosan nonché della sua categoria Idrargirato, entrambe nella confezione flacone da g 300 di sciroppo, registrate rispettivamente ai nn. 11943 e 11943/A, in data 9 gennaio 1957, a nome della ditta Farmacon S.r.l. con sede in Novara, via Gautieri, 9, cedute, con atto privato del 29 novembre 1969, alla ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco S.r.l. con sede in Genova, via P. Berghini, 28/b.1.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esècuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Genova è anche incaricato della notifica alla ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco S.r.l. attuale proprietaria dei prodotti in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(9400)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Orostenol » della ditta Farmacon S.r.l., in Novara, ceduta alla ditta Laboratorio Farmaceutico E. Barlocco S.r.l., in Genova (Decreto di revoca n. 4460/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 18 febbraio 1959 e 20 novembre 1962 nonché il comunicato in data 8 agosto 1960, con i quali venne registrata ai nn. 14755 e 14755/A la specialità medicinale denominata « Orostenol », rispettivamente nelle preparazioni 30 compresse × g 0,50 e flacone sciroppo da g 150, a nome della ditta Farmacon S.r.l. con sede in Novara, via Gautieri 9, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata, in data 29 novembre 1969, registrata a Novara il 2 dicembre 1969 al n. 14239, con la quale la specialità medicinale suddetta venne acquistata dalla ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco S.r.l., con sede in Genova, via P. Berghini, 28/b.1;

Accertato che la ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco S.r.l. non ha ottenuto la registrazione a proprio nome di tale prodotto, non avendo ottemperato a produrre la documentazione di rito;

Considerato che la ditta interessata non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Orostenol » nella confezione 30 compresse, da g 0,5 e flacone sciroppo da g 150, registrata

ai nn. 14755 e 14755/A rispettivamente in data 8 agosto 1960 e 20 novembre 1962, a nome della ditta Farmacon S.r.l., con sede in Novara, via Gautieri 9, ceduta con atto privato del 29 novembre 1969, alla ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco S.r.l., con sede in Genova, via P. Berghini, 28/b.1.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Genova è anche incaricato della notifica alla ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco, S.r.l., attuale proprietaria del prodotto in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(9398)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1974.

Rettifica al decreto ministeriale 26 luglio 1974, concernente classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1974, n. 511, con il quale, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è stata classificata provinciale la strada comunale « Colli di Lugnola-Vasciano », scorrente nelle provincie di Rieti e di Terni;

Considerato che il tratto in provincia di Terni (dalla strada provinciale « S. Urbano-Vasciano-Bivio Vascigliano » in prossimità della località Ville di Vasciano al confine con la provincia di Rieti) era già stato provincializzato con decreto ministeriale 30 marzo 1972, numero 897, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 26 maggio 1972;

Considerato che occorre, conseguentemente, rettificare il citato decreto ministeriale nel senso che la classifica con esso disposta deve riguardare il solo tratto in provincia di Rieti (dalla strada statale n. 313 « Passo Corese-Terni », in località Colli di Lugnola al confine con la provincia di Terni);

Decreta:

Il decreto ministeriale 26 luglio 1974, n. 511, è rettificato nel senso che la strada con esso provincializzata deve intendersi la seguente:

« dalla strada statale n. 313 "Passo Corese-Terni" in località Colli di Lugnola al confine con la provincia di Terni » dell'estesa di km 1+930, scorrente in provincia di Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(9306)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1974.

Approvazione di una tariffa per le assicurazioni di gruppo e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni FI.R.S. italiana di assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni FI.R.S. italiana di assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa per le assicurazioni di gruppo e le relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa per le assicurazioni di gruppo e le relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni FI.R.S. italiana di assicurazioni, con sede in Roma:

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato si verifichi entro l'anno di durata contrattuale.

Roma, addì 13 novembre 1974

p. *Il Ministro*: DI VAGNO

(9452)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1974.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, attualmente in vigore, presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia svizzera di assicurazioni « Vita », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia svizzera di assicurazioni «Vita», con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazioni sulla vita con adeguamento attualmente in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio relativi alle seguenti tariffe di assicurazioni sulla vita con adeguamento attualmente

in vigore; presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia svizzera di assicurazioni «Vita», con sede in Milano:

tariffa 19, relativa all'assicurazione a vita intera a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga (approvata con decreto ministeriale 16 settembre 1969);

tariffa 39, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (approvata con decreto ministeriale 16 settembre 1969).

Roma, addì 13 novembre 1974

p. *Il Ministro*: DI VAGNO

(9453)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1974.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, attualmente in vigore, presentati dalla società per azioni S.I.A.R.C.A. Assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni S.I.A.R.C.A. Assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento attualmente in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio relativi alle seguenti tariffe di assicurazioni sulla vita con adeguamento attualmente in vigore, presentati dalla società per azioni S.I.A.R.C.A. Assicurazioni, con sede in Milano:

tariffa 12/R, relativa all'assicurazione a vita intera a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga (approvata con decreto ministeriale 5 novembre 1970);

tariffa 31/R, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (approvata con decreto ministeriale 5 novembre 1970).

Roma, addì 13 novembre 1974

p. *Il Ministro*: DI VAGNO

(9455)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1974.

Declassificazione tra le comunali di un tratto di strada in provincia di Palermo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto l'atto in data 15 settembre 1967 n. 1936/185, con il quale l'amministrazione provinciale di Palermo ha deliberato di invitare il comune di Palermo a riconoscere che il tratto di strada « Passo Rigano-Borgonuovo » di circa km 2+400 della strada provinciale Passo di Rigano-Partinico possiede i requisiti di cui all'art. 7 comma *b*) e *c*) della legge n. 126.

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 621 del 17 luglio 1973;

Ritenuto che occorre declassificare dalla categoria delle provinciali il tratto di strada anzidetto e di classificare lo stesso tra le comunali;

Decreta:

Il tratto di strada « Passo Rigano-Borgonuovo » di circa km 2+400 della strada provinciale Passo Rigano-Partinico, cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed entra a far parte dell'elenco delle strade del comune di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(9290)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1974.

Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell'EGAM - Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica n. 574 in data 7 maggio 1958 e n. 195 in data 31 marzo 1972;

Visto il decreto ministeriale in data 14 agosto 1974;

Vista la lettera con la quale l'on. Roberto Tremelloni ha rassegnato le dimissioni da membro del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche;

Ritenuta la necessità di procedere all'integrazione del consiglio di amministrazione dell'ente predetto;

Decreta:

L'on. Anselmo Martoni è nominato, dalla data del presente decreto, membro del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche - EGAM, in sostituzione dell'on. Roberto Tremelloni, dimissionario, e durerà in carica fino alla scadenza del consiglio suddetto.

Roma, addì 15 novembre 1974

Il Ministro: GULLOTTI

(9321)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1974.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo Parco nazionale del Gran Paradiso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1973, relativo alla nomina del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo del Parco nazionale del Gran Paradiso;

Considerato che il Ministero della pubblica istruzione ha designato il prof. Alessandro Passerin d'Entrèves quale proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione del Parco nazionale del Gran Paradiso in sostituzione del prof. Giuseppe Crosa, dimissionario;

Decreta:

Articolo unico

E' chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso il prof. Alessandro Passerin d'Entrèves in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione in sostituzione del prof. Giuseppe Crosa, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(9670)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1974.

Sostituzione di un membro del consiglio generale della Unione nazionale incremento razze equine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 595 del 3 giugno 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 16 agosto 1971, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'U.N.I.R.E.;

Visto il decreto ministeriale in data 2 dicembre 1971, con il quale è stato costituito il consiglio generale dell'Ente per il quadriennio decorrente dalla data del decreto stesso;

Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 646/74 in data 15 maggio 1974, con cui il primo dirigente dottor Domenico Conti è stato designato quale rappresentante del Ministero medesimo nel consiglio generale dell'U.N.I.R.E. in sostituzione dell'ispettore generale dott. Ugo Ciardiello, collocato a riposo ai sensi dello art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il primo dirigente dott. Domenico Conti è chiamato a far parte, in rappresentanza del Ministero delle finanze e per il restante periodo del quadriennio, del consiglio generale dell'U.N.I.R.E., in sostituzione del dottore Ugo Ciardiello.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(9672)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1974.

Adeguamento delle pensioni dovute dalle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, che disciplina l'adeguamento delle pensioni dovute dalle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 17443 del 2 agosto 1974;

Accertato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di luglio 1973 e giugno 1974 ed i mesi di luglio 1972 e giugno 1973, è aumentato nella misura del 13,0 per cento;

Considerato che a norma del citato articolo 10 le pensioni a carico delle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, ivi compresi i trattamenti minimi, devono essere aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1975, in misura pari all'aumento percentuale dell'indice suddetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1975 le pensioni a carico delle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentate in misura pari al 13,0 per cento del loro ammontare.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente decreto le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1974 salvo quanto disposto nel penultimo comma dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

(9747)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1974.

Applicazione della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nei confronti dei ministri di culto dell'Unione di chiese cristiane libere in Italia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903, recante norme sull'istituzione del fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici;

Vista la richiesta in data 15 febbraio 1974, prodotta ai sensi dell'art. 5 della legge medesima dall'Unione di chiese cristiane libere in Italia - U.C.C.L.I., associazione religiosa di culto acattolico con sede in via Giovanni Boldini n. 103, Roma-Acilia;

Considerato che il segretario generale è l'organo direttivo e rappresentativo della predetta Unione, cui compete il rilascio delle attestazioni previste dalla legge succitata;

Visto il verbale in data 2 dicembre 1974 relativo alle intese raggiunte ai termini dell'art. 5 della legge n. 903 sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

E' data applicazione alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, nei riguardi dei ministri di culto in comunione con l'Unione di chiese cristiane libere in Italia - U.C.C.L.I., con le modalità previste dalla legge stessa.

Art. 2.

All'atto di ogni nuova iscrizione al fondo di previdenza per ogni ministro di culto in comunione con l'Unione di chiese cristiane libere in Italia deve essere esibita a cura del segretario generale la seguente documentazione:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di residenza in Italia;

d) attestazione del segretario generale relativa alla avvenuta nomina del ministro di culto, con l'indicazione della decorrenza della nomina e della data di inizio del ministero in Italia.

Art. 3.

Il segretario generale dell'Unione di chiese cristiane libere in Italia trasmette alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, entro i primi dieci giorni successivi allo scadere di ciascun bimestre solare, un elenco nominativo delle variazioni e rispettive decorrenze verificatesi nel bimestre medesimo, per:

a) nuove nomine, con le complete generalità dei ministri di culto e relativa documentazione di cui al precedente art. 2;

b) cessazione dall'obbligo dell'iscrizione per raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia o invalidità, per cessazione del ministero in comunione con l'Unione di chiese cristiane libere in Italia, per cessazione della residenza in Italia, per perdita della cittadinanza italiana o per avvenuto decesso.

Con l'elenco nominativo che sarà inviato per il primo bimestre successivo alla entrata in vigore del presente decreto, saranno comunicate le variazioni verificatesi a partire dal 1° gennaio 1974.

Art. 4.

Il versamento dei contributi di cui agli articoli 6 e 7 della precitata legge viene effettuato a rate bimestrali posticipate da ogni singolo iscritto direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, in Roma.

Art. 5.

Ai fini della liquidazione della pensione ai ministri di culto o ai superstiti che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 11, 12, 13, 14 e 17 della predetta legge il segretario generale trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, le domande dei ministri di culto pensionabili o dei relativi superstiti, allegando, per ciascuna di esse, i documenti indicati al precedente art. 2, e, per i superstiti, la domanda prescritta dall'art. 14 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nonchè la dichiarazione che attesti lo stato invalidante del richiedente la pensione prevista dall'art. 12, comma quarto, e la dichiarazione, richiesta dal successivo comma quinto, di usura dell'attività esercitata dopo la presentazione della domanda di pensionamento per invalidità.

Art. 6.

In riferimento a quanto disposto dall'art. 17, comma terzo, della legge citata, le pensioni dei ministri di culto e superstiti vengono erogate con le modalità in vigore per le altre pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ivi compresa la modalità del rilascio dell'assegno bancario presso il domicilio indicato nella domanda di pensionamento.

Il ministro di culto pensionato od il superstite avente diritto a pensione di riversibilità, che sia malato, impedito o assente dall'Italia, può delegare all'incasso della pensione un familiare od un altro ministro di culto in comunione con la stessa Unione di chiese cristiane libere in Italia ed iscritto al fondo.

Art. 7.

Le quote di pensione che, ai sensi dell'art. 15 della citata legge, sono maturate a far tempo dalle decorrenze previste da detto articolo, in caso di morte del ministro di culto o dell'avente diritto a pensione di riversibilità, anche se avvenuto prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono riscuotibili dagli aventi diritto di successione.

Art. 8.

La facoltà di rinunciare alla sospensione dei versamenti contributivi al fondo istituito con la legge 5 luglio 1961, n. 580, ai sensi dell'art. 8 della citata legge, può essere esercitata dagli interessati con l'osservanza delle norme di cui all'articolo medesimo.

Art. 9.

Ai fini della corresponsione dei contributi dovuti dagli iscritti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 903, ogni diritto di mora è applicabile a partire dall'inizio del mese successivo a quello della entrata in vigore del presente decreto.

Per quanto altro non contemplato nel presente decreto, valgono le norme previste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 903.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1974

Il Ministro: GUI

(9770)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto ecclesiastico italiano e comparato presso la facoltà di scienze politiche della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma è vacante la cattedra di diritto ecclesiastico italiano e comparato alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9782)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Arma di Taggia

Con decreto 24 ottobre 1974, del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato la zona di mq 1250,75 sita in Arma di Taggia (Imperia), riportata in catasto del comune omonimo al foglio n. 30, particella n. 1615.

(9694)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Pescara

Con decreto 18 settembre 1974, del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, l'area di mq 125, e l'insistente manufatto demaniale marittimo, siti in Pescara ed ivi riportati in catasto al foglio n. 27, part. n. 1125, sono dismessi dal pubblico demanio marittimo e trasferiti tra i beni patrimoniali dello Stato.

(9695)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 234

Corso dei cambi del 9 dicembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	661,10	661,10	661,20	661,10	665 —	661,10	661 —	661,10	664 —	661,10
Dollaro canadese	669,60	669,60	671 —	669,60	671 —	669,55	669 —	669,60	672,25	669,60
Franco svizzero	250,78	250,78	250,70	250,78	248 —	250,75	250 —	250,78	249,50	250,75
Corona danese	114,65	114,65	114,47	114,65	114 —	114,60	114,58	114,65	114,05	114,60
Corona norvegese	123,75	123,75	123,70	123,75	123,50	123,70	123,80	123,75	123,75	123,75
Corona svedese	156,25	156,25	156,20	156,25	156 —	156,20	153,23	156,25	156,25	156,25
Fiorino olandese	259,03	259,03	259 —	259,03	258,75	259,05	259,07	259,03	259,04	259 —
Franco belga	17,8440	17,844	17,83	17,8440	17,82	17,82	17,84	17,8440	17,86	17,85
Franco francese	145,03	145,03	145,05	145,03	143,90	145 —	145,16	145,03	144,05	145 —
Lira sterlina	1542,90	1542,90	1546,50	1542,90	1544 —	1542,90	1542,10	1542,90	1547 —	1542,90
Marco germanico	268,35	268,35	268,50	268,35	267,70	268,30	268,85	268,35	268,35	268,35
Scellino austriaco	37,6950	37,695	37,65	37,6950	37,50	37,68	37,69	37,6950	37,66	37,68
Escudo portoghese	26,8350	26,835	26,80	26,8350	26,85	26,82	26,83	26,8350	27,83	26,83
Peseta spagnola	11,69	11,69	11,70	11,69	11,70	11,68	11,70	11,69	11,71	11,70
Yen giapponese	2,21	2,21	2,22	2,21	2,21	2,21	2,2070	2,21	2,21	2,21

Media dei titoli del 9 dicembre 1974

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	87,075
Redimibile 3,50 % 1934	100,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,800
» 5 % (Ricostruzione)	84,050
» 5 % (Riforma fondiaria)	84,975
» 5 % (Città di Trieste)	83,875
» 5 % (Beni esteri)	83,550
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,775
» 5,50 % » » 1968-83	82,175
» 5,50 % » » 1969-84	86,975
» 6 % » » 1970-85	90,475
» 6 % » » 1971-86	88,625
» 6 % » » 1972-87	88,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,875
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,300
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,100
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,125
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,900
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,225
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,025
» poliennali 7 % 1978	92,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 dicembre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	661,05
Dollaro canadese	669,30
Franco svizzero	250.815
Corona danese	114,615
Corona norvegese	123,775
Corona svedese	156,24
Fiorino olandese	259,05
Franco belga	17,842
Franco francese	145,095
Lira sterlina	1542,50
Marco germanico	268,60
Scellino austriaco	37,692
Escudo portoghese	26,832
Peseta spagnola	11,695
Yen giapponese	2,208

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sclafani Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Sclafani Bagni (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4881/M)

Autorizzazione al comune di S. Biagio Platani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di S. Biagio Platani (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 190.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4883/M)

Autorizzazione al comune di Carini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Carini (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 121.385.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4884/M)

Autorizzazione al comune di Ciminna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Ciminna (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4885/M)

Autorizzazione al comune di Gangi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Gangi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.410.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4886/M)

Autorizzazione al comune di Villafrati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Villafrati (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.440.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4887/M)

Autorizzazione al comune di Niscemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Niscemi (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 227.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4893/M)

Autorizzazione al comune di Piazza Armerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Piazza Armerina (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.168.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4894/M)

Autorizzazione al comune di Misano Adriatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1974, il comune di Misano Adriatico (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4897/M)

Autorizzazione alla provincia di Benevento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, la provincia di Benevento viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.771.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4895/M)

Autorizzazione al comune di San Germano dei Berici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di San Germano dei Berici (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.619.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4850/M)

Autorizzazione al comune di Poiana Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Poiana Maggiore (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.379.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4851/M)

Autorizzazione al comune di Asigliano Veneto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Asigliano Veneto (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.564.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4852/M)

Autorizzazione al comune di Vigonovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Vigonovo (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.916.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4853/M)

Autorizzazione al comune di Stra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Stra (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.486.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4854/M)

Autorizzazione al comune di Cona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Cona (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.040.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4855/M)

Autorizzazione al comune di Pettorazza Grimani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Pettorazza Grimani (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.072.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4856/M)

Autorizzazione al comune di Fiesso Umbertiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Fiesso Umbertiano (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.796.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4857/M)

Autorizzazione al comune di Crespino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Crespino (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.857.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4858/M)

Autorizzazione al comune di Pramaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Pramaggiore (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.265.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4859/M)

Autorizzazione al comune di Lusia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Lusia (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.479.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4860/M)

Autorizzazione al comune di Castelguglielmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Castelguglielmo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.385.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4861/M)

Autorizzazione al comune di Costa di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Costa di Rovigo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.251.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4862/M)

Autorizzazione al comune di Canaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Canaro (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.924.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4863/M)

Autorizzazione al comune di Bergantino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Bergantino (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.443.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4864/M)

Autorizzazione al comune di Pedavena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Pedavena (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.986.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4865/M)

Autorizzazione al comune di Modolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Modolo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.230.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4867/M)

Autorizzazione al comune di Montresta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Montresta (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4868/M)

Autorizzazione al comune di Ollolai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Ollolai (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4869/M)

Autorizzazione al comune di Onifai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Onifai (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4870/M)

Autorizzazione al comune di Oniferi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Oniferi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4871/M)

Autorizzazione al comune di Orgosolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Orgosolo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4872/M)

Autorizzazione al comune di Posada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Posada (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4873/M)

Autorizzazione al comune di Sindia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Sindia (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4874/M)

Autorizzazione al comune di Lula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Lula (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4875/M)

Autorizzazione al comune di Loculi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Loculi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4876/M)

Autorizzazione al comune di Lei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Lei (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.820.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4877/M)

Autorizzazione al comune di Ilbono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Ilbono (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4878/M)

Autorizzazione al comune di Flussio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Flussio (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4879/M)

Autorizzazione al comune di Tonara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Tonara (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4880/M)

Autorizzazione al comune di Taormina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Taormina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 579.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4882/M)

Autorizzazione al comune di Faenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Faenza (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 942.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4888/M)

Autorizzazione al comune di San Giuseppe Vesuviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 217.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4889/M)

Autorizzazione al comune di Voghera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Voghera (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 222.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4890/M)

Autorizzazione al comune di Rivoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Rivoli (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 420.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4891/M)

Autorizzazione al comune di Ercolano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Ercolano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.160.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4892/M)

Autorizzazione al comune di Magomadas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1974, il comune di Magomadas (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4896/M)

Autorizzazione al comune di Odalengo Piccolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Odalengo Piccolo (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.967.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4898/M)

Autorizzazione al comune di Locatello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Locatello (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.686.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4899/M)

Autorizzazione al comune di Ranzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Ranzo (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.106.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4900/M)

Autorizzazione al comune di Marmirolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Marmirolo (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.955.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4901/M)

Autorizzazione al comune di Quingentole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Quingentole (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.992.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4902/M)

Autorizzazione al comune di San Benedetto Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di San Benedetto Po (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.044.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4903/M)

Autorizzazione al comune di Sustinente ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Sustinente (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.079.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4904/M)

Autorizzazione al comune di Druogno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Druogno (Novara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4905/M)

Autorizzazione al comune di Belgioioso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Belgioioso (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4906/M)

Autorizzazione al comune di Tromello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Tromello (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.682.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4907/M)

Autorizzazione al comune di Boccioleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Boccioleto (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.815.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4908/M)

Autorizzazione al comune di Casanova Elvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Casanova Elvo (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4909/M)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1974, il comune di Briatico (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.118.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 7456 della *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 29 ottobre 1974.

(4866/M)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreto riguardante il conferimento di ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1974, registro n. 5 Difesa, foglio n. 192, è stata disposta la seguente rettifica:

il decreto presidenziale 16 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1972, registro n. 3 Difesa, foglio n. 181, e pubblicato nel Bollettino ufficiale Esercito - Anno 1972, disp. 12ª, pag. 1006, viene rettificato nella parte relativa al fatto d'arme a cui si riferisce la concessione della medaglia di bronzo al valor militare per attività partigiana « alla memoria » di Laurelli Giuseppe, come di seguito indicato:

da: « Fornelli, 4 ottobre *1944* »;
a: « Fornelli, 4 ottobre *1943* ».

(9737)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto di terreno in comune di Piacenza

Con decreto interministeriale 21 novembre 1974, n. 640, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di un relitto di terreno esterno alla recinzione dell'immobile denominato « ex Pertite » sito in Piacenza, distinto nel catasto di tale comune al foglio di mappa 47, mappale 1667, della superficie complessiva di mq 170.

(9738)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1974, registro n. 67 Finanze, foglio n. 249, è stato respinto il ricorso in via straordinaria, prodotto il 13 maggio 1970 dal sig. Giovanetti Quinto, cassiere superiore delle tasse, avverso la determinazione ministeriale 12 febbraio 1970, n. 358547, con la quale veniva negato al predetto impiegato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità « sindrome depressiva ansiosa reattiva » non essendo stata accertata alcuna connessione causale o concausale tra la predetta infermità e gli eventi di servizio.

(9559)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1974, registro n. 78 Finanze, foglio n. 211, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato dal sig. Scacchia Vincenzo, avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione.

(9560)

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1974, registro n. 78 Finanze, foglio n. 229, è stato respinto il ricorso straordinario presentato il 7 agosto 1970, dal sig. D'Amico Raffaele, avverso il diniego di riconoscimento dei benefici previsti a favore degli ex combattenti.

(9561)

REGIONE CAMPANIA

Approvazione del piano di zona del comune di Altavilla Silentina

Con decreto del presidente della regione Campania 14 ottobre 1974, n. 1573, sulla base della deliberazione di giunta regionale 7 giugno 1974, n. 3065, è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Altavilla Silentina (Salerno) adottato, senza opposizioni, con deliberazione consiliare 18 giugno 1972, n. 19, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni.

(9680)

Approvazione del piano di zona del comune di Agropoli

Con decreto del presidente della regione Campania 23 settembre 1974, n. 1455, sulla base della deliberazione di giunta regionale 24 maggio 1974, n. 2804, è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Agropoli (Salerno) adottato, senza opposizioni, con deliberazione consiliare 20 dicembre 1973, n. 103, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni.

(9739)

Approvazione del piano di zona del comune di Marcianise

Con decreto del presidente della regione Campania 23 settembre 1974, n. 1450, sulla base della deliberazione di giunta regionale 24 maggio 1974, n. 2794, è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Marcianise (Caserta) adottato, con deliberazione consiliare 2 ottobre 1972, n. 123, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni.

Con lo stesso decreto è stata respinta l'opposizione presentata a firma di Messore Francesco, in conformità di quanto analogamente determinato dal comune di Marcianise (Caserta) nella propria deliberazione 17 ottobre 1973, n. 164 (controdeduzioni).

(9740)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esami e per titoli, ad un posto di restauratore di costumi nel ruolo dei restauratori di opere d'arte del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale dell'amministrazione delle antichità e belle arti;

Dato atto che il presente provvedimento è emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, ad un posto di restauratore di costumi nel ruolo dei restauratori di opere d'arte del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle Forze armate dello Stato e dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

di coloro che a qualsiasi titolo prestano servizio, da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, presso gli uffici ai quali si riferiscono i ruoli previsti dalle tabelle *A*, *B* e *C* allegate al decreto predetto;

C) godimento dei diritti politici;

D) buona condotta;

E) diploma di maturità artistica, o licenza d'istituto d'arte, o diploma di restauratore rilasciato dall'istituto centrale del restauro;

F) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

G) l'idoneità fisica.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione II - Sezione 3ª, redatte su carta da bollo da L. 700 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o spedite alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto nel precedente art. 2 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli che i concorrenti ritengano presentare nel proprio interesse ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'esito conseguito nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Qualora essi siano impiegati di ruolo dell'amministrazione dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con l'indicazione del giudizio complessivo loro attribuito nei rapporti informativi dell'ultimo triennio.

La firma degli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

L'esame consisterà di una prova scritta, una prova pratica e di un colloquio:

Prova scritta:

Relazione sulle forme dei costumi regionali italiani, raffronti ed eventuali connessioni con il costume di altri popoli.

Prova pratica:

Attuazione pratica di un restauro di una parte di un costume italiano.

Colloquio:

1) Nozioni di storia del costume e dell'abbigliamento italiano in genere dall'età classica a oggi; riconoscimento di forme del costume italiano dall'esame di cinque fotografie di figurini o opere d'arte proponenti l'abbigliamento italiano in varie epoche.

2) Nozioni scientifiche di tecniche da usare nel restauro dei costumi.

3) Leggi e regolamenti in materia di tutela del patrimonio archeologico e artistico.

4) Nozioni sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art 5.

La prova scritta, la prova pratica e il colloquio avranno luogo in Roma.

Con successivo decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno la prova scritta e la prova pratica.

Tale decreto sarà altresì pubblicato all'albo del Ministero della pubblica istruzione e delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nel decreto suddetto per sostenere la prova scritta e la prova pratica.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Per sostenere la prova scritta, la prova pratica e il colloquio i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nella prova scritta e pratica e una valutazione di non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nel colloquio i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nella prova scritta e in quella pratica, dal punto ottenuto nel colloquio e dal voto conseguito nella valutazione dei titoli.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, e quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, quarto comma, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 8.

I concorrenti collocati nella graduatoria di merito e che intendano far valere i titoli di preferenza alla nomina, in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale, o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale antichità e belle arti - Divisione II - Sezione 3ª.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro i termini precedentemente stabiliti.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati però sono invitati ad inviare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione II - Sezione 3ª, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 9.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Il concorrente dichiarato vincitore del concorso, dovrà presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione II - Sezione 3ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i sottoelencati documenti di rito.

Tali documenti redatti in carta da bollo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Documenti di rito:

1) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *E*), del presente bando di concorso;

2) estratto dell'atto di nascita.

I candidati che hanno superato il 40° anno di età dovranno produrre i relativi documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici, ovvero che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

6) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a preventivi accertamenti sanitari, da parte di apposite commissioni, costituite con proprio decreto, gli aspiranti al concorso, in essi compresi i mutilati, gli invalidi di guerra e quelli delle categorie assimilate e di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il presente concorso, sara accertata secondo le modalità stabilite nell'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove d'esame;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo e gli operai dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 3 del presente bando, salvo che non lo abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel primo comma del presente articolo.

Art. 11.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti idonei a documentare le posizioni da attestare.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 5) e 6) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona possono essere contenute in un unico documento.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri.

Art. 12.

Il vincitore del concorso conseguirà la nomina in prova con la qualifica di restauratore nel ruolo dei restauratori del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti e sarà assegnato in uno degli istituti alle antichità e belle arti.

Al vincitore spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1973

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1974
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 107

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione II - Sezione 3ª - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami e per titoli, a un posto di restauratore di costumi in prova nel ruolo dei restauratori di opere d'arte del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

3) ha diritto all'aumento del limite di età perchè . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . .(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, nè è mai decaduto da altro impiego statale;

8) ha l'idoneità fisica per l'impiego al quale concorre.

Data . . . . . .

Firma . . . . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 3 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

(9516)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a tre posti di preparatore nel ruolo dei servizi della pesca, carriera ausiliaria

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regio decreto 9 dicembre 1941, n. 1644, relativo alla approvazione dei ruoli organici dell'ex commissariato generale della pesca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1971, relativo alle piante organiche e alla denominazione delle qualifiche del personale dei ruoli delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva e ausiliaria del Ministero dell'agricoltura;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo dei servizi della pesca, carriera ausiliaria, in relazione alle esigenze di servizio;

Tenuto conto dei posti spettanti nel ruolo predetto agli appartenenti alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulle assunzioni obbligatorie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 124, concernente l'autorizzazione a indire un concorso a tre posti di preparatore nel ruolo dei servizi della pesca, carriera ausiliaria;

Visto il parere n. 11/74 che il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, nell'adunanza di sezione del giorno 1° aprile 1974, ha espresso circa il programma di esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a tre posti di preparatore nel ruolo dei servizi della pesca, carriera ausiliaria.

Gli esami consisteranno in una prova pratica di idoneità tecnica a svolgere le seguenti mansioni: manutenzione e conservazione delle attrezzature per il prelievo di acqua e di organismi acquatici; raccolta e cura del materiale biologico e dei campioni di acqua; preparazione dei campioni per l'analisi chimica e biologica; lavori manuali inerenti alla pulizia e conservazione di vetrerie, recipienti e attrezzature di laboratorio; sorveglianza e custodia di organismi acquatici ed attrezzature di culture ed allevamento.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso della licenza di 5ª elementare;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata, dovrà pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre, 20, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che i candidati intendono sottoporre a valutazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale;

11) i titoli allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda o, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande ed i titoli che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal secondo comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni per gli invalidi militari e civili di guerra, per gli invalidi per servizio, per gli invalidi del lavoro, per gli invalidi civili, per gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro e per i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) ed al comma precedente sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

Le prove del concorso avranno inizio il 28 febbraio 1975 e si svolgeranno a Roma presso il laboratorio di idrobiologia, Via A. Brisse n. 27, secondo il diario che sarà comunicato ai candidati.

La prova non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 6 decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli e di quelli ottenuti nella prova pratica.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter* rilasciato dagli uffici degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione e la voce di invalidità a cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dello invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduti in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricezione della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) titolo di studio originale o copia debitamente autenticata;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano in possesso anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano

stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli aspiranti che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 maggio 1974

p. *Il Ministro*: LOBIANCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1974
Registro n. 22 *Agricoltura, foglio n.* 133

(9517)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a centosettantasei posti di geometra in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, relativo alle norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo;

Visto il decreto ministeriale n. 94963 del 31 luglio 1974 con cui, fra l'altro, è stato stabilito il programma di esame d'ammissione nei ruoli della carriera di concetto, ruolo del personale tecnico, del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 145, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a centosettantasei posti di geometra in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico, del Ministero delle finanze.

Un quinto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, al personale delle imposte di consumo in possesso dei requisiti prescritti dal citato art. 18 e degli articoli 8 e 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 649.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) il possesso, con esclusione di altri titoli di studio, di uno di quelli sottoindicati:

diploma di abilitazione alla professione di geometra o di perito industriale (specializzazione edili) di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 839, ovvero:

a) diploma di abilitazione tecnica in agrimensura secondo l'ordinamento di cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

b) diploma di perito agrimensore secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quelle del 1923;

c) diploma di abilitazione alla professione di perito edile, conseguito secondo le norme del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 30, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti;

C) cittadinanza italiana;

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, debbono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso o ad una delle intendenze di finanza entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Gli aspiranti dovranno indicare nella domanda la sede tra quelle elencate nell'art. 11, presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero o ad una delle intendenze di finanza, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero o dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nella prescritta forma, che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono presentare o spedire, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2, lettera *A*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentesimo anno di età alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato d'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro. Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo del certificato medico e del documento militare, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il termine di quaranta giorni di cui sopra e quello previsto dal precedente art. 6 sono prorogati, per i cittadini residenti all'estero, di giorni 20 e per i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 18 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, di giorni 75 e 50, rispettivamente, per i documenti di precedenza e preferenza e per quelli di rito.

Art. 8.

I documenti presentati o spediti al Minisetro delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, oltre i termini stabiliti dagli articoli 6 e 7 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. e successive modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati, a qualsiasi titolo, a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di far riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì, facoltà d'avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà nominata con osservanza dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Prima prova:

Svolgimento di un tema di cultura generale.

Seconda prova:

Topografia:

Impiego delle coordinate cartesiane per il calcolo di azimut, angoli, distanze ed aree.

I problemi di intersione (in avanti, laterale, inversa) e quello della distanza inaccessibile.

Poligonazione, livellazione, rilievo di dettaglio e relative tolleranze.

Celerimensura e collegamento delle stazioni.

Nozioni di ottica in relazione agli strumenti topografici.

Teodoliti, tacheometri e livelli e loro rettifiche.

Problemi relativi al ripristino e rettifica dei confini e alla suddivisione di aree.

Calcolo delle aree.

Cenni sulle operazioni di presa e di restituzione nella fotogrammetria (orientamento interno ed esterno dei fotogrammi).

COLLOQUIO

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Estimo:

Concetti di matematica finanziaria applicata alle stime.

Stima dei terreni agrari e delle colture erbose.

Stima dei boschi.

Stima dei frutti pendenti, dei miglioramenti fondiari e dei danni.

Stima dei fabbricati urbani e delle aree fabbricabili.

Nozioni in merito all'organizzazione delle aziende agrarie e forestali, con relativi sistemi di conduzione e coltivazione, ed ai rapporti economici dei fattori della produzione; in merito alle tecniche costruttive ed ai materiali impiegati nella edilizia, nonchè ai rapporti fra investimenti, capitali e redditi; ed infine in merito ai diritti reali immobiliari.

Costruzioni:

Sollecitazioni semplici. Sollecitazioni composte di flessione e taglio e di presso-flessione. Solidi caricati di punta.

Calcolo e verifica di stabilità di strutture staticamente determinate.

Spinta delle terre e muri di sostegno.

Nozioni di contabilità di Stato.

Art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 10 e 11 aprile 1975 alle ore otto, ed avranno luogo presso le seguenti sedi:

Ancona: presso uffici finanziari, via Palestro n. 15;

Bari: presso villaggio del Fanciullo, piazza Giulio Cesare n. 13;

Bologna: presso intendenza di finanza, piazza Malpighi n. 19;

Cagliari: presso istituto Sacro Cuore, via Macomer n. 29;

Catania: presso circolo didattico « Filippo Corridoni », via Maratona n. 2, piazza Spedini;

Catanzaro: presso scuola media « Mazzini », via Maddalena;

Firenze: presso intendenza di finanza, ingresso via del Pratello n. 6;

Foggia: presso palazzo uffici statali;

Genova: presso facoltà ingegneria dell'Università, via Opera Pia Causa n. 11;

Messina: presso istituto scolastico « Francesco Crispi », via Monsignor D'Arrigo, già 24 Maggio, isolato 401 n. 18;

Milano: presso Università degli studi, via Celoria n. 20;

Napoli:

a) presso il palazzo uffici finanziari, via Diaz n. 11, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *A* e *B*;

b) presso il palazzo Fondi, via Medina n. 24, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: *C, D, E, F, G, H, I, J, K*;

c) presso l'istituto professionale « Salvator Rosa », piazza Cavour n. 25, ingresso laterale sinistro, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z*;

Palermo: presso fiera del Mediterraneo, padiglione n. 4;

Roma: presso palazzo esami, via Girolamo Induno n. 4;

Torino: ufficio zona del totocalcio, via Colli n. 7;

Venezia: presso intendenza di finanza, Santangelo, 3538.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove scritte nella sede da loro indicata e nel giorno stabilito dal presente decreto senza alcun preavviso od invito.

L'amministrazione si riserva di variare la data degli esami per ragioni di forza maggiore ed in tal caso ne sarà data singolarmente comunicazione agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad essi inerenti saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 15.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno ammessi all'impiego ai sensi degli articoli 9 e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e sarà loro corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1974
Registro n. 100 *Finanze, foglio n.* 128

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . il . . .(provincia di . . .) e residente in . . . . (provincia di . . .) via . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a centosettantasei posti di geometra in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico, del Ministero delle finanze.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età perchè . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di . . . .

. . . . lì . . . . .

Firma . . . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

(9696)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2736 in data 4 maggio 1974, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Catania alla data del 30 novembre 1973 (comuni di Giarre e di S. Maria di Licodia);

Visto il successivo decreto n. 7332 del 22 novembre 1974, con cui è stato stralciato dal predetto bando di concorso il posto di ufficiale sanitario del comune di S. Maria di Licodia;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Catania, dell'ordine dei medici e della giunta comunale di Giarre;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Fragalà dott. Salvatore, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Spadaccini dott. Corrado, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la prefettura di Catania;

Francaviglia prof. Antonino, professore fuori ruolo di clinica medica dell'Università di Catania;

Cefalù prof. Mariano, direttore la cattedra istituto d'igiene Università di Palermo;

Grassi dott. Giovanni, medico provinciale capo dirigente l'ufficio medico provinciale di Messina;

Leonardi prof. dott. Giuseppe, ufficiale sanitario di ruolo presso il comune di Acireale.

Segretario:

Anile dott. Luigi, direttore di sezione del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Catania.

La commissione giudicatrice avrà sede in Catania e le prove di esami non potranno avere inizio prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catania e del comune interessato.

Catania, addì 27 novembre 1974

Il medico provinciale: GALIA

(9698)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1974, n. 39.

Norme di attuazione dell'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 13 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI HA PER APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria o delle norme programmatorie del piano regionale sanitario e ospedaliero sono vietati i provvedimenti relativi a:

1) istituzione o modificazione di divisioni, sezioni o servizi ospedalieri nonchè aumenti di posti letto;

2) impianto di nuovi ospedali;

3) opere di costruzione, ampliamento o trasformazione di edifici ospedalieri;

4) piante organiche del personale sanitario, laureato dei ruoli speciali addetto alle attività sanitarie, amministrativo, tecnico, sanitario, ausiliario ed esecutivo. La copertura dei posti previsti in piante organiche già deliberate e approvate alla data di entrata in vigore della legge 17 agosto 1974, n. 386 e di quelli che si rendano vacanti, potrà avvenire esclusivamente mediante concorso;

5) acquisto di attrezzature scientifiche per le quali occorra il parere del consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario centrale ai sensi dell'art. 14, lettera *a*), della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Art. 2.

Gli enti ospedalieri che intendano adottare provvedimenti in deroga a quanto disposto nel precedente articolo inoltrano al presidente della giunta regionale apposita richiesta, accompagnata da una dettagliata relazione e corredata dagli elementi di carattere tecnico-sanitario e finanziario necessari a verificare che sussistano comprovate specifiche ed inderogabili esigenze di assistenza sanitaria delle comunità locali che non possano essere soddisfatte mediante l'utilizzazione di analoghe strutture esistenti in ospedali limitrofi e, nel caso delle cliniche e degli istituti universitari convenzionati, quando le nuove strutture rispondano ad imprescindibili esigenze didattiche e di ricerca.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, decide sull'adozione da parte dell'ente proponente dei provvedimenti richiesti.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche agli enti di cui all'art. 8 della legge regionale 21 novembre 1972, n. 13, nonchè all'Ospedale evangelico internazionale, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e classificato ai sensi della legge 12 gennaio 1968, n. 132.

Art. 4.

E' soppresso il parere di cui all'art. 35 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 « Provvedimenti straordinari per la ripresa economica », convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

Art. 5.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 7 novembre 1974

DAGNINO

(9520)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 7 ottobre 1974, n. 15.

Adeguamento importi ed acceleramento programmi edilizia abitativa agevolata.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 16 *ottobre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera *A*) dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene sostituita dalla seguente:

« *A*) La costruzione da parte dell'Istituto di abitazioni destinate in locazione alla generalità delle famiglie e delle persone anziane a più basso reddito, ai sensi della legislazione provinciale, e di case albergo per studenti e lavoratori, mediante finanziamento a totale carico della provincia o mediante contributi corrisposti in misura costante per 35 anni commisurati alla spesa riconosciuta ammissibile. Tali abitazioni sono di proprietà dell'istituto il quale accantona per 30 anni, a decorrere dalla data di consegna delle abitazioni stesse, l'ammontare annuo del canone di locazione al netto delle spese generali di amministrazione e manutenzione, in un proprio conto speciale.

L'istituto accantona nel conto speciale di cui al comma precedente anche i canoni netti riscossi per la locazione degli alloggi ad esso devoluti per effetto della soppressione degli enti edilizi nazionali e degli alloggi devoluti alla provincia di Bolzano ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e ad esso affidati in amministrazione.

I fondi depositati nel conto speciale di cui ai commi precedenti sono utilizzati per gli interventi di cui alla presente lettera nel programma di interventi di cui all'art. 4. Le somme erogate per la realizzazione delle case albergo sono rimborsate dall'istituto in 30 anni con rate annuali costanti senza interessi ».

La lettera *B*) dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene sostituita dalla seguente:

« *B*) Il finanziamento di cooperative costituite esclusivamente da soci il cui reddito annuale ai sensi dell'art. 2, lettera *d*) della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, non superi tre milioni di lire, le quali concorrono alla costruzione delle abitazioni standard popolare con l'apporto dell'area e rimborsano il capitale in 35 anni senza ulteriori oneri. La costruzione delle abitazioni deve essere affidata all'istituto, salva la facoltà delle cooperative di provvedere in proprio ai sensi dell'art. 31, previo accertamento da parte del comitato per l'edilizia residenziale e relativo impegno da parte della cooperativa del minor costo complessivo delle costruzioni ».

Il secondo comma della lettera *F*) dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, è sostituito dal seguente:

« La misura massima del contributo di cui alla lettera *b*) dell'art. 7 della legge provinciale 15 gennaio 1970, n. 3, è aumentata al 50 % ed il limite della relativa spesa ad 8 milioni per lavori di ammodernamento ed a 16 milioni per ricostruzioni. Per far fronte alle esigenze di conservazione di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge provinciale 15 gennaio 1970, n. 3, per la ricostruzione può essere ammessa una spesa fino al limite dell'importo di lire 24 milioni, previsto dall'art. 7, primo comma, della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, per la nuova costruzione ».

Le nuove misure massime di cui sopra si applicano ai beneficiari che non abbiano iniziato i lavori al momento dell'entrata in vigore della presente legge, mentre ai beneficiari che a tale data abbiano iniziato i lavori ma non ultimati si applicano le misure massime di cui all'art. 4 della legge provinciale 2 novembre 1973, n. 68.

La lettera *H*) dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, modificata dall'art. 11 della legge provinciale 2 novembre 1973, n. 68, è sostituita dalla seguente:

« *H*) La concessione ai comuni o loro consorzi di contributi a fondo perduto e di prestiti senza interessi per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata, nonchè per la realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le aree ai pubblici servizi. L'importo dato in prestito deve essere rimborsato entro trenta giorni dall'avvenuto incasso del prezzo di cessione del singolo lotto e comunque entro dieci anni dalla data di erogazione del prestito previsto dall'art. 32. Queste agevolazioni sono concesse in corrispondenza alle fasi di edificazione delle zone di espansione determinate nel programma di utilizzo di cui allo art. 19.

A carico del fondo di cui al comma precedente si provvede al rimborso delle indennità di occupazione sostenute dagli enti o singoli ai sensi dell'art. 29, primo comma ».

Dopo la lettera *H*) dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene aggiunta la seguente lettera *I*):

« *I*) La concessione di contributi venticinquennali per mutui stipulati dall'istituto per la costruzione di abitazioni destinate in locazione o dalle società ammesse alle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata ai sensi del primo comma dello art. 26, purchè queste realizzino almeno le opere murarie senza ricorrere all'appalto a terzi.

I contributi sono concessi fino ad un massimo del 4% annuo del 75% della spesa necessaria per l'acquisizione della area e la realizzazione della costruzione ».

All'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, vengono aggiunti i seguenti commi:

« I mutui stipulati dall'istituto e dalle cooperative ai sensi delle lettere *A*), *B*) ed *I*) del presente articolo sono garantiti da ipoteca di primo grado ed usufruiscono della garanzia integrativa della provincia per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

La garanzia della provincia diventerà operante entro centoventi giorni dalla conclusione dell'esecuzione immobiliare nei confronti del mutuatario inadempiente ove l'istituto mutuante dovesse restare insoddisfatto del suo credito e ciò purchè l'istituto stesso abbia iniziato l'esecuzione entro un anno dal verificarsi dell'insolvenza.

Per gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia della provincia sono accantonate le necessarie disponibilità sul fondo di garanzia per l'edilizia abitativa agevolata stanziato nello stato di previsione della spesa della provincia. La garanzia della provincia continuerà a sussistere qualora, dopo la stipulazione del contratto condizionato di mutuo ed essendo intervenute erogazioni da parte dell'istituto mutuante, sopravvenisse la perdita dei requisiti prescritti dalla legge ».

Art. 2.

Il primo comma della lettera *a*) dell'art. 6 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene sostituito dai seguenti commi:

« *a*) di deliberare gli interventi di edilizia residenziale, di cui all'art. 2 sulla base del programma unitario di impiego approvato dalla giunta provinciale, compresa la concessione della garanzia sussidiaria: alla gestione dei relativi mezzi, versati su appositi conti correnti bancari, si applicano le disposizioni del primo, secondo e quarto comma dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

In ordine agli interventi di cui alle lettere *B*), C), *D* 1), *E*) ed *F*) dell'art. 2 il comitato propone alla giunta provinciale la fissazione dei termini per la presentazione delle domande e l'eventuale proroga della validità delle graduatorie ».

Art. 3.

Al primo comma dell'art. 9 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene aggiunto il seguente periodo:

« Qualora si tratti di terreni occupati in via d'urgenza, l'indennità di espropriazione viene determinata con decreto del presidente della giunta provinciale rivalutando l'indennità di espropriazione già determinata ai sensi del terzo comma dello art. 15 sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso calcolato dall'Istituto centrale di statistica ».

Art. 4.

All'art. 10 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, vengono aggiunti i seguenti commi:

« Il pagamento diretto dell'indennità ai sensi del precedente terzo comma, avendo luogo prima del rasferimento tavolare dell'immobile a favore dell'espropriante, potrà essere disposto dopo l'avvenuta annotazione nel libro fondiario della pendenza della procedura di esproprio o dietro presentazione di idonea garanzia bancaria.

L'annotazione della pendenza della procedura di esproprio di cui al precedente comma avviene in base al decreto di cui al precedente art. 9 ».

Art. 5.

All'art. 12 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene aggiunto il seguente comma:

« Per assicurare tempestività nella determinazione dell'indennità dovuta ai sensi dei commi precedenti, la giunta provinciale può destinare a tale compito a tempo determinato funzionari tecnici diplomati della provincia addetti ad altri uffici, nonchè incaricare a norma dell'art. 25 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche, funzionari tecnici diplomati di altri enti pubblici e tecnici diplomati privati la cui retribuzione viene stabilita unitariamente in ragione della superficie oggetto di stima. L'attività di tutti gli addetti alla determinazione dell'indennità viene coordinata dal capo dell'ufficio tecnico provinciale, ferma restando la responsabilità personale dei funzionari pubblici e degli incaricati privati in ordine alla conformità alla legge ed all'imparzialità della stima ».

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 15 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene sostituito dal seguente:

« L'occupazione d'urgenza delle aree da espropriare è pronunciata con decreto del presidente della giunta provinciale, nel quale è determinata l'indennità di occupazione. Tale decreto perde efficacia ove l'occupazione non segua nel termine di sei mesi dalla sua emanazione ».

Il terzo comma del predetto art. 15 è sostituito dal seguente:

« L'indennità di occupazione è dovuta per ciascun anno nella misura dell'interesse legale dell'indennità di espropriazione determinata a norma degli articoli 12 e 13 e per ciascun mese o frazione di mese nella misura di 1/12 dell'indennità annua. Il pagamento dell'indennità di occupazione è fatto con rate semestrali che decorrono dalla data del decreto ».

Art. 7.

All'art. 17 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, vengono aggiunti i seguenti commi:

« In sede di prima approvazione o di rielaborazione di piano urbanistico comunale non possono essere dichiarate zone di espansione il centro abitato — delimitato a norma dell'art. 40 dell'ordinamento urbanistico — e le zone non già dichiarate tali in applicazione del precedente secondo comma.

Le zone destinate a scopo residenziale a partire dall'entrata in vigore della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, non sono considerate zone di espansione e quindi non è prescritto il riparto di cui al primo comma dell'art. 18, qualora la densità edilizia attribuita alla zona risulti sfruttata al 70 per cento.

La delimitazione e dichiarazione delle nuove aree a zona di espansione è effettuata nel piano urbanistico comunale ».

Art. 8.

Il secondo comma dell'art. 18 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene sostituito dal seguente:

« La volumetria preesistente, anche se destinata a demolizione nel piano di attuazione, non viene considerata al fine del riparto di cui al comma precedente nell'estensione di terreno necessario per la realizzazione della volumetria stessa secondo l'indice di densità attribuito alla zona. Prima della approvazione del piano di attuazione nelle zone di espansione possono essere rilasciate licenze edilizie per lavori di ammodernamento degli edifici esistenti ».

Art. 9.

L'art. 21 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene sostituito dal seguente:

« Il progetto di piani di attuazione di iniziativa privata deve essere presentato al comune e viene inviato dal sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, all'amministrazione provinciale. La iniziativa privata è ammessa quando vi concorrano i proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, i tre quarti del valore dell'intera zona di espansione.

I proprietari devono allegare uno schema per la costituzione della comunione e/o per la divisione materiale dei terreni, nonchè la procura speciale ad un comune rappresentante nel procedimento.

In caso di approvazione la giunta provinciale può apportare le modifiche necessarie per assicurare una soddisfacente utilizzazione urbanistica della zona, nonchè l'osservanza delle norme di legge e di regolamento.

Il piano approvato è notificato al comune, nonchè al rappresentante dei proprietari, il quale, per quanto riguarda le modifiche eventualmente apportate, può, entro trenta giorni, presentare all'amministrazione provinciale uno schema modificato per la costituzione della comunione e/o per la divisione materiale dei terreni, approvato dai proprietari.

Il presidente della giunta provinciale decreta la costituzione della comunione e/o la divisione materiale dei terreni, le quali devono essere intavolate nel libro fondiario. Le quote di comproprietà sono determinate in proporzione all'estensione delle singole aree comprese nel piano. I diritti reali di godimento e le ipoteche gravanti i singoli terreni sono trasferiti sulle quote di comproprietà e/o sui terreni assegnati. Le servitù prediali sono estinte, conservate o costituite ai sensi dell'art. 1032 c.c. in relazione alle esigenze della sistemazione edilizia ».

Art. 10.

L'art. 23 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene sostituito dal seguente:

« *Procedimento d'ufficio.*

Decorsi i termini assegnati ai proprietari nel programma di utilizzo di cui all'art. 19, la giunta comunale delibera di provvedere d'ufficio al piano di attuazione compreso lo schema per la costituzione della comunione e/o per la divisione materiale dei terreni; la delibera divenuta esecutiva è notificata ai proprietari. Il piano è approvato dalla giunta comunale e quindi inviato all'amministrazione provinciale.

L'amministrazione provinciale provvede sul piano ai sensi dei commi terzo, quarto e quinto dell'art. 21, in quanto applicabili ».

Art. 11.

Dopo l'art. 23 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene inserito il seguente art 23 *bis*:

« La notificazione ai proprietari del decreto di costituzione della comunione e/o divisione materiale dei terreni di cui al quinto comma dell'art. 21 sostituisce il procedimento di cui al primo e secondo comma dell'art. 8 ed equivale alla richiesta di esproprio delle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata a favore del comune o degli assegnatari dei terreni ai sensi degli articoli 26 e 29 ».

Art. 12.

All'art. 24 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene aggiunto il seguente comma:

« Le aree assegnate ed occupate in via d'urgenza a norma degli articoli 26 e 29 sono espropriate direttamente a favore degli assegnatari. In tal caso la quota del contributo a fondo perduto di cui all'art. 32, secondo e terzo comma, è erogata direttamente all'assegnatario tenuto al pagamento o deposito dell'indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 10 ».

Art. 13.

All'art. 25 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene aggiunto il seguente comma:

« Il procedimento di cui al primo comma si applica alle stesse varianti apportate a tutti i tipi di piani di attuazione del piano urbanistico comunale ».

Art. 14.

Il primo periodo del primo comma dell'art. 26 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene sostituito dal seguente:

« Nelle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata sono ammesse tutte le iniziative di edilizia abitativa dei soggetti elencati all'art. 2 della presente legge, nell'ordine di precedenza ivi stabilito, il cui reddito, ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, non superi l'importo di 5 milioni di lire che siano residenti nel rispettivo comune ».

Il terzo comma del predetto art. 26 viene sostituito dal seguente:

« La costruzione di abitazioni fruenti di finanziamento o contributo ai sensi della presente legge da parte dell'istituto, delle cooperative edilizie e delle società di cui al primo comma, è ammessa soltanto in tali aree ».

Al predetto art. 26 viene aggiunto il seguente comma:

« Le aree riservate all'edilizia abitativa agevolata devono essere assegnate ai soggetti di cui al primo comma in conformità al piano di attuazione approvato, procedendo, se occorre, all'occupazione d'urgenza ai sensi dell'art. 15 ».

Art. 15.

Dopo l'art. 26 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene aggiunto il seguente art. 26-*bis*:

« Le aree riservate all'edilizia abitativa agevolata sono cedute, con preferenza sui soggetti non fruenti di contributo, ai proprietari espropriati, sempreché questi abbiano i requisiti soggettivi per l'assegnazione, non dispongano nella parte della zona di espansione riservata all'edilizia residenziale di un'area sufficiente per la realizzazione di un alloggio adeguato al fabbisogno della propria famiglia e l'area posseduta in data 6 settembre 1972 era sufficiente per la realizzazione di un alloggio ».

Art. 16.

Il primo comma dell'art. 28 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene sostituito dal seguente:

« L'alloggio costruito su area ceduta in proprietà non può essere alienato a nessun titolo, nè su di esso può costituirsi alcun diritto reale, salvo in garanzia dell'ammortamento della costruzione stessa, per un periodo di tempo di dieci anni dalla data del rilascio della licenza d'uso ».

Il primo periodo del terzo comma del predetto art. 28, viene sostituito dal seguente:

« Dopo venti anni dal rilascio della licenza d'uso, il proprietario dell'alloggio può trasferirne la proprietà a chiunque o costituire su di essa diritti reali con l'obbligo di pagamento a favore del comune che a suo tempo ha ceduto l'area, della somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso calcolato dall'Istituto centrale di statistica ».

Art. 17.

Il primo comma dell'art. 29 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene sostituito dal seguente:

« Fino alla decorrenza di quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge ed, in sede di prima applicazione di un piano urbanistico, fino alla decorrenza di due anni dalla data di esecutività del piano, i comuni devono assegnare nelle zone di espansione, in base al solo programma di utilizzo di cui all'art. 19 i terreni necessari all'istituto, alle cooperative edilizie, nonchè ai singoli privati beneficiari delle agevolazioni provinciali, ai sensi dell'art. 2 della presente legge, procedendo alla occupazione d'urgenza delle aree a norma dell'art. 15. L'indennità di occupazione è a carico per i primi due anni degli enti o singoli e per i successivi anni del comune. La provincia rimborserà agli enti o singoli le somme corrisposte per l'indennità di occupazione. Per la relativa spesa si provvede a carico del fondo di cui alla lettera *H*) dell'art. 2 della presente legge. Il sindaco rilascia la licenza edilizia, previo parere della commissione edilizia comunale, in base alla sola delibera di assegnazione divenuta esecutiva. Entro un anno dalla data dell'occupazione dell'area deve essere approvato il piano di attuazione di cui all'art. 18 e deve essere costituita la comunione di cui all'art. 21 ».

Dopo la prima frase del primo comma del predetto art. 29, viene aggiunta la seguente frase:

« L'assegnazione di cui sopra viene deliberata dalla giunta comunale ai sensi dell'art. 26 ».

Art. 18.

All'art. 29 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene aggiunto il seguente art. 29-*bis*:

« Al fine di consentire alle cooperative edilizie fruenti delle agevolazioni provinciali di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 durante il periodo di occupazione dei terreni assegnati ai sensi del

primo comma dell'art. 29, l'erogazione del mutuo edilizio secondo gli stati di avanzamento dei lavori, prima dell'iscrizione dell'ipoteca, il comitato edilizia residenziale è autorizzato a concedere anticipazioni, valendosi delle giacenze del fondo di rotazione di cui all'art. 32. Le anticipazioni sono concesse fino al 50 % dell'importo del mutuo agevolato e sono rimborsate dall'ente mutuante, convenzionato in un'unica soluzione, aumentato dello interesse non superiore al 3 %, come stabilito per il mutuo agevolato, all'atto della riscossione del mutuo agevolato da parte del mutuatario.

Allo stesso fine viene concessa la garanzia integrativa di cui agli articoli 7 e 9 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, per l'anticipazione bancaria fino all'80 % del mutuo agevolato compresa l'anticipazione di cui al comma precedente.

Qualora il mutuo agevolato non venga perfezionato entro il termine di sei mesi dalla data di cessione del terreno ai sensi dell'art. 26, l'anticipazione viene revocata ed il beneficiario è tenuto a rimborsare, in un'unica soluzione l'anticipazione ricevuta, aumentata dell'interesse come previsto al primo comma ».

Art. 19.

All'art. 30 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene aggiunto il seguente comma:

« I piani di attuazione delle zone di espansione di proprietà dell'istituto sono elaborati dallo stesso. Le spese relative sono a carico della provincia ».

Art. 20.

Dopo il primo comma dell'art. 31 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene aggiunto il seguente comma:

« I progetti di tutte le costruzioni comunque realizzate dall'istituto sono approvati dal consiglio di amministrazione dello istituto stesso nei limiti dei prezzi massimi stabiliti con regolamento di esecuzione ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 13 luglio 1971, n. 9, il quale accerta anche la rispondenza agli standards dell'edilizia popolare, previo parere della commissione tecnica di cui al successivo art. 31-*bis* ».

Art. 21.

All'art. 31 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene aggiunto il seguente art. 31-*bis*:

« Presso l'istituto è istituita una commissione tecnica così composta:

dal presidente dell'istituto, che la presiede;

dal dirigente dell'ufficio per l'edilizia abitativa agevolata della provincia;

dal dirigente dell'ufficio urbanistica della provincia;

dall'assessore all'edilizia o urbanistica del comune interessato;

da un tecnico dipendente dall'istituto, incaricato della istruttoria del progetto;

nel caso di progetti relativi a costruzioni di cooperative, la commissione sarà integrata dal presidente della cooperativa interessata.

I suddetti componenti possono designare un sostituto in caso di assenza o impedimento.

Alle sedute della commissione può essere invitato, senza diritto di voto, il professionista progettista.

La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel consiglio provinciale ».

Art. 22.

All'art. 31 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene aggiunto il seguente art. 31-*ter*:

« Per gli appalti indetti entro il 31 dicembre 1974, relativi ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria e ad opere di edilizia abitativa agevolata da realizzare dall'istituto, l'appalto può essere aggiudicato sin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se unica ed anche se in aumento. L'assessore provinciale competente di intesa con il presidente dell'istituto rispettivamente con il sindaco del comune interessato determina dopo la scadenza del termine di presentazione dell'offerta il limite massimo di aumento che viene reso pubblico dopo aperte le offerte dei concorrenti.

Per le maggiori spese derivanti dall'applicazione del comma precedente, il C.E.R. concede la necessaria integrazione del contributo attingendo ai mezzi destinati a questo scopo nel programma di interventi di cui all'art. 4.

La giunta provinciale è autorizzata a prorogare il termine di cui al primo comma per lo stesso tempo con cui sarà prorogato con legge o con atto avente valore di legge statale il termine stabilito dall'art. 17 della legge 27 giugno 1974, n. 247 ».

Art. 23.

L'art. 32 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, come modificato dall'art. 13 della legge provinciale 2 novembre 1973, n. 68, è sostituito dal seguente:

« Il fondo di rotazione, già istituito con l'art. 1 della legge provinciale 22 luglio 1968, n. 14, previsto dalla presente legge all'art. 2, lettera *H*), è destinato alla concessione a comuni o loro consorzi di agevolazioni per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata, nonchè per la realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi. Inoltre, a carico di questo fondo si provvede al rimborso dell'indennità di occupazione sostenuta dagli enti o singoli ai sensi dell'art. 29, primo comma.

Le agevolazioni di cui al primo comma consistono in:

a) contributi a fondo perduto in misura pari al 50 % della spesa complessiva ammessa;

b) prestiti senza interesse per il restante 50 %.

I contributi e prestiti destinati all'acquisizione delle aree sono erogati in base all'accordo di cessione volontaria o in base alla accettazione tacita dell'indennità di espropriazione di cui all'art. 10 della presente legge, ovvero, in caso di mancata accettazione dell'indennità di espropriazione, in base all'elenco delle indennità offerte e non accettate.

I contributi e mutui per le opere di urbanizzazione primaria sono erogati su presentazione del progetto esecutivo. L'ammontare del contributo e del mutuo non può superare il costo approvato delle opere progettate.

I comuni o loro consorzi cedono le aree acquisite ed urbanizzate secondo le disposizioni della presente legge, ponendo a carico dell'acquirente un onere complessivo pari all'importo mutuato di cui alla lettera *b*) del secondo comma.

L'acquirente deve pagare l'importo corrispettivo all'atto di cessione. Le somme di volta in volta incassate dalla provincia riaffluiscono al fondo di rotazione per nuovi impieghi ».

Art. 24.

All'art. 32 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene aggiunto il seguente art. 32-*bis*:

« *Anticipazioni a favore dei comuni.*

Il C.E.R. è autorizzato a concedere ai comuni o loro consorzi, in base al piano di attuazione, anticipazioni nella misura del 50 % della spesa preventivata per le opere di urbanizzazione primaria delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata e per le altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi.

Il sindaco ed il rappresentante dell'ente sono responsabili della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale l'anticipazione è stata concessa.

Le anticipazioni sono revocate e devono essere rimborsate in unica soluzione qualora entro diciotto mesi dalla data di erogazione delle anticipazioni non sono presentati i progetti esecutivi delle opere stesse ».

Art. 25.

All'art. 32 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene aggiunto il seguente art. 32-*ter*:

« Qualora l'assegnatario dei terreni o la comunione dei proprietari richieda ai sensi dell'art. 24, terzo comma, dell'ordinamento urbanistico, di attuare in proprio, contemporaneamente alle costruzioni, le occorrenti opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento ai pubblici servizi, la giunta comunale, consentendo, deve stipulare con il richiedente una convenzione che contenga, oltre quanto stabilito alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 22, il regolamento dei rapporti finanziari e direttive per l'esecuzione delle opere, le quali devono essere collaudate dal comune.

Qualora per l'attuazione delle opere di cui al comma precedente sia stato previsto l'impiego dell'anticipazione di cui allo art. 32-*bis* l'importo integrativo viene erogato ai sensi dello art. 32, previo accertamento da parte dell'ufficio tecnico provinciale della spesa ammissibile risultante dallo stato finale dei lavori approvato dalla giunta comunale ».

Art. 26.

L'art. 33 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene sostituito dal seguente:

« *Contributi all'istituto.*

Il C.E.R., sulla base del programma approvato dalla giunta provinciale, ai sensi dell'art. 4, concede i contributi di cui alle lettere *A*), *B*) ed *I*) dell'art. 2 all'istituto, il quale può chiedere che il contributo venga concesso anche sugli interessi di preammortamento capitalizzato.

I contributi sono erogati all'istituto ovvero agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui.

Gli istituti mutuanti provvedono all'erogazione dei mutui sulla base dei certificati di pagamento, nonchè, per la rata di saldo, sulla base del certificato di collaudo approvato dal consiglio di amministrazione dell'istituto.

L'istituto è autorizzato a stipulare per conto delle cooperative le quali gli abbiano affidato la costruzione, i mutui trentacinquennali con la Cassa depositi e prestiti o con gli enti ed istituti di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sull'edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, nella misura occorrente per la realizzazione delle costruzioni.

Tali mutui vengono garantiti da ipoteca di primo grado a favore della Cassa depositi e prestiti o degli enti o istituti mutuanti ai quali la provincia versa i contributi annui costanti nella misura occorrente alla copertura di tutti gli oneri diversi dal rimborso del capitale. La parte dei mutui non coperta dall'ipoteca di primo grado è garantita dalla provincia sul fondo di garanzia per l'edilizia abitativa agevolata ».

Art. 27.

Al secondo periodo del primo comma dell'art. 34 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene aggiunto quanto segue:

« ... e le determinazioni di coordinamento territoriale in attuazione del medesimo, deliberate dalla giunta provinciale previa audizione delle comunità comprensoriali e del comune capoluogo della provincia, con regolamento di esecuzione della presente legge ».

Il primo periodo del secondo comma del predetto art. 34, viene sostituito dai seguenti:

« Per le zone destinate ad insediamenti produttivi devono essere predisposti dal comune o consorzio dei comuni o dalla provincia, per le zone definite di interesse provinciale nelle determinazioni di cui al comma precedente, piani di attuazione ai sensi dell'art. 20 della presente legge, esclusa la suddivisione in aree per l'edilizia abitativa agevolata, ed in aree residenziali, la planivolumetria e la destinazione d'uso degli edifici esistenti e di quelli previsti, nonchè il modello. Il piano di attuazione può prevedere l'utilizzazione della zona in più fasi entro il decennio di cui all'art. 16 dell'orientamento urbanistico ».

Art. 28.

Il secondo comma dell'art. 40 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene sostituito dal seguente:

« A tal fine la rispondenza delle costruzioni e degli acquisti di alloggi da parte di soggetti fruenti di contributo diversi dallo istituto allo standard popolare ed economico viene accertato dall'ufficio per l'edilizia abitativa agevolata. La rispondenza delle costruzioni nelle aree di edilizia agevolata da parte di soggetti non fruenti di contributo allo standard popolare ed economico, viene accertato dal sindaco in sede di rilascio della licenza edilizia e della licenza d'uso di cui all'art. 6, primo comma, della legge provinciale 21 ottobre 1963, n. 14 ».

Al predetto art. 40 viene aggiunto il seguente comma:

« L'agevolazione e l'esenzione previste dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applicano ai sensi dell'art. 70, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, al reddito delle case economiche e popolari realizzate in base alle leggi provinciali in materia ed agli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste dalle parti III e IV della presente legge ».

Art. 29.

Al primo comma dell'art. 41 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, fra le parole « ai numeri 4, 7, 8 e 9 » e « viene effettuata » vengono inserite le parole « e degli alloggi destinati dal consiglio di amministrazione dell'istituto ad alloggi di servizio ».

Art. 30.

All'art. 47 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, dopo il quarto comma vengono aggiunti i seguenti capoversi:

« Le somme occorrenti per il pagamento delle annualità di contributo di cui al presente articolo saranno iscritte in apposito capitolo degli stati di previsione della spesa per i relativi esercizi finanziari.

Alla copertura degli oneri a carico della provincia nella misura annuale di lire 483 milioni ai sensi del punto 1) e punto 4), primo comma, del presente articolo, per gli anni successivi a partire dall'esercizio finanziario 1973, si provvede con una quota di corrispondente importo delle maggiori entrate del bilancio provinciale accertate sui cespiti di cui all'art. 77, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ».

Art. 31.

Alla lettera *a*) dell'art. 48 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene aggiunta la seguente frase:

« La legge in parola disciplina anche la costruzione in economia di alloggi in locazione ».

Art. 32.

La lettera *f*) dell'art. 1 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, viene sostituita dalla seguente:

« *f*) comprendere una superficie utile non superiore:

a mq 65 per gli alloggi di due vani ed accessori;

a mq 80 per gli alloggi di tre vani ed accessori;

a mq 95 per gli alloggi di quattro vani ed accessori;

a mq 110 per gli alloggi di cinque vani ed accessori ».

Le nuove misure massime di superficie utile di cui sopra non si applicano, in caso di costruzione, ai progetti, per i quali la licenza edilizia sia chiesta al comune entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in caso di acquisto, agli alloggi per i quali la documentazione tecnica richiesta a norma del regolamento di esecuzione di cui all'art. 4 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, venga presentata allo ufficio per l'edilizia abitativa agevolata entro il predetto termine.

Art. 33.

Il secondo periodo della lettera *b*) dell'art. 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, viene sostituito dal seguente:

« Si considera adeguata l'abitazione quando l'indice di affollamento è inferiore a 1,5 persone per vano abitabile, esclusi gli accessori ».

La lettera *d*) del predetto art. 2 viene sostituita dalla seguente:

« *d*) i componenti le famiglie le quali hanno un reddito complessivo annuo, in cui prevalga il reddito non proveniente da lavoro o che sia superiore ai 4 milioni aumentato di lire 250.000 per la moglie, e per gli altri familiari a carico ai sensi della legislazione sugli assegni familiari: di L. 100.000 per una persona, di L. 250.000 per due persone, di L. 450.000 per tre persone, di L. 700.000 per quattro persone, di L. 1.000.000 per cinque persone, di L. 1.350.000 per sei persone, di L. 1.750.000 per sette persone e di L. 2.200.000 per otto persone ».

All'art. 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, viene aggiunto il seguente secondo comma:

« Chi ha ottenuto un contributo edilizio dalla provincia, dalla regione o dallo Stato o da altro ente pubblico, può essere ammesso ad un ulteriore contributo, ove ceda, qualora l'abitazione abitata non corrisponda più al fabbisogno della famiglia, allo istituto per l'edilizia abitativa agevolata tale sua abitazione al prezzo stabilito dall'ufficio tecnico provinciale ai sensi del secondo comma dell'art. 12 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 ».

Art. 34.

La lettera *e*) del secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, viene sostituita dalla seguente:

« *e*) la qualità di mutilato, invalido di guerra o del lavoro o civile, di figlio, vedova o genitore di morto in guerra del richiedente e/o di familiare convivente a carico ».

Al terzo comma dell'art. 4 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, la dizione « entro tre anni dall'ammissione al contributo » viene sostituita con la seguente « entro sei mesi dal rilascio della licenza di abitabilità dell'alloggio ».

Art. 35.

L'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, viene sostituito dal seguente:

« E' costituito il fondo per l'edilizia abitativa agevolata destinato all'erogazione di contributi annui costanti per la durata effettiva del mutuo fino ad anni 35, compreso il periodo di preammortamento o di perfezionamento, anche in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art. 29 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, sul capitale iniziale dei mutui concessi ai sensi dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche, a persone fisiche singole o associate in cooperative, a società od associazioni di mutuo soccorso, o per essi all'istituto per l'edilizia abitativa agevolata, per la costruzione e l'ampliamento di abitazioni popolari, l'acquisto ed il risanamento di abitazioni popolari ed economiche, compresa la trasformazione in abitazione di edifici o parti di essi adibiti ad altri usi.

Il contributo di cui al primo comma è concesso nella misura occorrente, affinchè i mutuatari non vengano gravati, per interessi, diritti, commissioni, anche per l'eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, oneri fiscali e vari, nonchè spese accessorie, in misura superiore al 3 % annuo pari all'1,50 % semestrale, oltre il rimborso del capitale.

A favore dei beneficiari che raggiungono il massimo punteggio in ordine alle condizioni economiche e che per la situazione familiare si trovino in condizioni particolari di bisogno, il contributo di cui al comma precedente può essere aumentato fino alla copertura totale di tutti gli oneri diversi dal rimborso del capitale.

Il C.E.R. accerta ogni cinque anni la permanenza delle condizioni che hanno giustificato la concessione dell'aumento del contributo a norma del comma precedente ed in caso negativo, delibera la cessazione dell'aumento ».

Art. 36.

L'art. 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, viene sostituito dal seguente:

« L'importo dei singoli mutui agevolati di cui all'art. 6 non può superare la somma di lire 18 milioni per abitazione, nè il 75 % della spesa necessaria per l'acquisizione dell'area e la realizzazione della costruzione o del valore accertato dell'immobile da acquistare ammissibile all'agevolazione. I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione e possono essere garantiti, in caso di accertata necessità, da ulteriore garanzia sussidiaria su apposito fondo provinciale di garanzia per l'edilizia abitativa agevolata.

Il nuovo importo massimo dei singoli mutui di cui sopra si applica a favore di tutti i beneficiari di contributo provinciale, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato ancora perfezionato il contratto di mutuo ».

Art. 37.

Il primo comma dell'art. 8 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, viene sostituito dal seguente:

« Nel caso di costruzione l'erogazione del mutuo avviene mediante anticipazione a lavoro iniziato e versamenti rateali su stati di avanzamento dei lavori. L'erogazione deve essere preceduta dal perfezionamento delle garanzie con il mutuante, salvo prefinanziamento in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art. 29 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 ».

Art. 38.

Il secondo comma dell'art. 9 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, viene sostituito dal seguente:

« Le condizioni relative alla concessione ed erogazione dei mutui per l'edilizia abitativa agevolata sono disciplinate da apposite convenzioni da stipularsi dal presidente della giunta provinciale con la Cassa depositi e prestiti, previa intesa con il Ministero del tesoro e/o con gli enti ed istituti di cui all'art. 1 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, per consentire l'attuazione dei programmi di edilizia comunque agevolata. Per il collocamento delle cartelle dell'istituto regionale di credito fondiario destinate al finanziamento di tali programmi, la provincia promuove la costituzione di un consorzio fra istituti ed enti disposti a partecipare all'attuazione dei programmi mediante la stipulazione di una convenzione che assicuri parità di condizioni e continuità nella somministrazione dei mutui ».

Art. 39.

L'art. 7 della legge provinciale 13 luglio 1970, n. 9, viene sostituito dal seguente:

« A partire dal 1° gennaio 1974 la provincia autonoma concorre nella misura del 70 % della spesa per la formazione dei piani urbanistici comunali, dei piani di risanamento non compresi in programmi di risanamento finanziati con il concorso della provincia, dei piani di attuazione dei centri abitati, il cui agglomerato urbano riveste carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale e nella misura del 40 % della spesa per la formazione dei piani di attuazione delle zone per insediamenti produttivi e dei piani di attuazione delle zone diverse da quelle di espansione e che non riguardano centri abitati, il cui agglomerato urbano riveste carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale.

I limiti massimi della spesa ammissibile a contributo relativa alle diverse caratteristiche degli strumenti urbanistici è stabilito con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa ».

Sono soppresse le parole « previsto dall'art. 7 della legge provinciale 13 luglio 1970, n. 9 », contenute nel secondo comma dell'art. 30 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.

Art. 40.

Al primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 15 gennaio 1970, n. 3, è aggiunto quanto segue:

« Nelle zone minacciate di esodo, delimitate ai sensi del primo comma dell'art. 6, le zone di risanamento possono comprendere l'intero territorio di una frazione ».

Art. 41.

Il limite di reddito di cui alla lettera *d*) del sesto comma dell'art. 5 della legge provinciale 15 gennaio 1970, n. 3 (risanamento urbanistico), è elevato da lire 2 milioni a lire 3 milioni.

Art. 42.

Il terzo comma dell'art. 2 della legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, viene sostituito dal seguente:

« Per gli anni successivi al 1973 la giunta provinciale è autorizzata a stanziare nel proprio bilancio un importo annuo non superiore a lire 40 milioni. Alla copertura dell'onere di lire 40 milioni dipendente dall'attuazione del presente articolo a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante utilizzo dell'importo stanziato al cap. 2830 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente ».

Art. 43.

I limiti massimi di contributo di cui all'art. 3 della legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, vengono elevati rispettivamente da lire 5 milioni a lire 7 milioni, da lire 6 milioni a lire 8 milioni e da lire 7 milioni a lire 9 milioni. L'ammontare dei contributi, che non può essere superato, viene elevato da lire 7 milioni a lire 9 milioni.

I nuovi limiti di cui sopra si applicano ai beneficiari che non abbiano iniziato i lavori di costruzione al momento della entrata in vigore della presente legge.

Art. 44.

Nel primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 24 gennaio 1972, n. 3, la parola « dagli » è sostituita dalle parole « fra gli ».

Art. 45.

Sono abrogate le norme dell'ultimo comma dell'art. 4, degli articoli 5 e 10, del primo comma dell'art. 11 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, dell'art. 2 della legge provinciale 13 luglio 1971, n. 9, del secondo comma della lettera *E*) dell'art. 2, nonchè del terzo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, aggiunto con l'art. 5 della legge provinciale 2 novembre 1973, n. 68.

Art. 46.

Per gli scopi di cui agli articoli 1 e 2, lettere *A*), *B*), *D* 2), *F*), *G*) ed *H*) della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, è autorizzata la spesa di L. 11.509.159.000 per l'anno finanziario corrente.

Per gli scopi di cui agli articoli 1 e 2, lettera *E*) legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

L. 417.500.000 per contributi venticinquennali ai sensi della legge provinciale 13 luglio 1971, n. 9;

L. 55.000.000 per contributi venticinquennali ai sensi della legge provinciale 25 novembre 1965, n. 15, e legge provinciale 25 maggio 1968, n. 8.

Alla copertura dell'onere di L. 11.981.659.000 derivante dalla applicazione del presente articolo, a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede come segue:

a) L. 11.131.659.000 mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente;

b) L. 850.000.000 mediante utilizzo delle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio provinciale per l'esercizio finanziario corrente al cap. 2831, per L. 100.000.000 e cap. 2855 per lire 750 milioni, in forza delle preesistenti disposizioni.

Nei bilanci provinciali per gli esercizi finanziari dal 1975 al 1998 saranno iscritti appositi capitoli di spesa per le annualità di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 47.

Tutti gli stanziamenti di spesa conservati fra i residui passivi nel bilancio della provincia, rientranti nelle finalità della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, compreso il fondo di garanzia istituito dalla legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, sono amministrati in conformità dell'art. 6 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, modificato con l'art. 2 della presente legge.

Art. 48.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitoli di nuova istituzione:

Titolo II - Sezione III - Rubrica II

Cap. 2858. — **Fondo per il finanziamento del programma unitario di interventi nell'edilizia abitativa agevolata ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15,** e successive modifiche ed integrazioni . L. 11.509.159.000

Capitoli in aumento:

Cap. 2873. — Fondo per la concessione di contributi sui mutui per la costruzione di abitazioni popolari - 1ª annualità . . . . . » 417.500.000

Cap. 2876. — Fondo per agevolazioni creditizie nella edilizia abitativa agevolata - 1ª annualità . . . . L. 55.000.000

Totale aumenti . . . L. 11.981.659.000

Capitoli in diminuzione:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . L. 11.131.659.000

Capitoli soppressi:

Cap. 2825. — Fondo di rotazione per l'acquisizione ed urbanizzazione primaria di aree per l'edilizia abitativa agevolata (legge provinciale 2 novembre 1973, n. 68, art. 13) . . . *per memoria*

Cap. 2831. — Fondo di emergenza per esigenze perequative particolari nell'edilizia abitativa agevolata (legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, art. 2, lettera *D* 2) . . . . » 100.000.000

Cap. 2855. — Fondo per il risanamento urbanistico (legge provinciale 15 gennaio 1970, n. 3, e legge provinciale 2 novembre 1973, n. 68, art. 19) . . . . » 750.000.000

Cap. 2857. — **Contributo in conto capitale all'istituto per l'edilizia abitativa agevolata e cooperative edilizie per integrare gli interventi** di cui all'art. 2, lettere *A*) e *B*), della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15. . . . . *per memoria*

Totale in diminuzione . . . L. 11.981.659.000

Art. 49.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 7 ottobre 1974

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(9091)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100743250)